



DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

trasmessa a mezzo PEC-sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.47, comma 1 del dlgs 82/2005

Università agraria di Civitavecchia
agrariacivitavecchia@pec.it

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. VI – Serv I
Dip. VI – Serv III
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Regione Carabinieri Forestale Lazio
frm44004@pec.carabinieri.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Roma
frm43057@pec.carabinieri.it

OGGETTO: L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 e smi - Norme in materia di gestione delle risorse forestali. Art. 16 "Approvazione della pianificazione forestale e pascolava".
Istanza di approvazione: *Piano di Gestione ed Assestamento forestale dell'Università agraria di Civitavecchia – Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella (Rm)*. Ente richiedente: Università agraria di Civitavecchia.
Trasmissione copia Determinazione n. G08578 del 21/07/20.

In riferimento al procedimento riportato in oggetto, si anticipa, per il seguito di competenza, copia del Provvedimento regionale n. G08578 del 21/07/20, relativo all'approvazione della proposta di PGAF dell'Università agraria di Civitavecchia, in attesa di pubblicazione presso il Bollettino ufficiale regionale, e copia della scheda Tabella *Scheda riassuntiva interventi e vincoli*.

Si ricorda che, come stabilito dall'art.5 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, dovrà essere pubblicato presso l'Albo pretorio dell'Ente e/o dei Comuni territorialmente competenti, per un periodo pari a 15 gg, avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti (Determinazione ed elaborati pianificatori) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 gg successivi, al termine stabilito per la pubblicazione stessa.

Ai fini dell'emanazione del Provvedimento di esecutività, la Proprietà dovrà far pervenire copia del Certificato attestante l'avvenuta pubblicazione corredato dalle eventuali osservazioni pervenute.

Riguardo la vidimazione degli elaborati dovrà essere concordato appuntamento contattando il Responsabile del procedimento, dott. for. Antonio Zani, all'indirizzo mail azani@regione.lazio.it.


Il Dirigente d'area
(Arch. Marco ROCCHI)



Il Direttore Regionale
(Ing. Flaminia TOSINI)



Firmato digitalmente da FLAMINIA
TOSINI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581



Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G08578 del 21/07/2020

Proposta n. 11145 del 20/07/2020

Oggetto:

Art 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Piano di Gestione ed Assestamento forestale dell'Università agraria di Civitavecchia - Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella (Rm). Periodo di validità aggiornato 2020/30. Ente richiedente: Università agraria di Civitavecchia. Approvazione

Proponente:

Estensore	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. ROCCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	F. TOSINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO Art 16 della L.R. n.39/02 “Norme in materia di gestione forestale”.
Piano di Gestione ed Assestamento forestale dell’Università agraria di Civitavecchia - Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella (Rm). Periodo di validità aggiornato 2020/30. Ente richiedente: Università agraria di Civitavecchia. Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

SU PROPOSTA del Dirigente d’Area;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui, nell’ambito di una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTA la DGR n. 714 del 03 novembre 2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G14893 del 02 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad istituire le Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ all’interno della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, precedentemente inserite, con Atto di Organizzazione n. G02252 del 24 febbraio 2017, all’interno della ex Direzione regionale “Valutazioni ambientali e Bonifiche”;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15349 del 13 novembre 2017 “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, con il quale, tra l’altro, si è provveduto a sopprimere l’Area “Valutazione di incidenza” e ad istituire l’Area “Valutazione di incidenza e Risorse Forestali”, all’interno della quale sono confluite le competenze dell’ex Area Valutazione di incidenza e una parte delle competenze dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con gli Atti di organizzazione n. G15422 del 14 novembre 2017, n. G02057 del 20 marzo 2018, n. G07449 del 08 luglio 2018 e n. G09422 del 24 luglio 2018;

VISTA la Determinazione n. G08655 del 09 luglio 2018, con la quale il Direttore della Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” in attuazione della Direttiva del Segretario Generale n. 409645 del 06 luglio 2018, ha provveduto alla soppressione, con decorrenza 9 luglio 2018, dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici, le cui competenze e funzioni, con il sopra citato Atto di organizzazione n. G09422 del 24 luglio 2018, transitano presso la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, ad eccezione delle competenze in materia di programmazione ed attuazione degli interventi con fondi comunitari FEASR inerenti la programmazione PSR 2014/2020;

VISTA la Determinazione n. G10521 del 27 agosto 2018 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale già in servizio presso la soppressa Area Foreste e Servizi Ecosistemici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, all’Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G07670 del 01/07/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Valutazione di incidenza all’Arch. Marco Rocchi;

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – “Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 – “Testo unico in materia di foreste”;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF);

VISTO la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. - “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, ed in particolare quanto stabilito all’art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5 dell’Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti l’approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTO la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, con particolare riferimento all’art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni exCTSA alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il Decreto Legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 e smi – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con particolare riferimento a quanto riportato all’art. 149 in merito agli interventi esclusi dall’obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e smi - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 13 febbraio, n. 31 – “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata” con particolare riferimento a quanto riportato alla voce A20 dell’All. A in merito agli interventi esclusi dall’obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTO la sentenza della Corte Costituzionale 25 settembre 2018, n.201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall’autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell’art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

VISTO l’istanza avanzata dalla Parte proponente, di cui alla nota acquisita al protocollo regionale n. 551278 del 06/10/14, relativa all’approvazione della proposta di PGAF riportata in oggetto;

CONSIDERATO che l’Ente proprietario, con nota acquisita al prot. reg. n. 32279 del 26/4/19, ha presentato gli adeguamenti richiesti e reiterati con note prot. n. 70016 del 10/02/15 e n. 143157 del 23/03/17,

CONSIDERATO che con nota prot. n. 496109 del 27/06/19 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione regionale;

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche istruttorie condotte, ovvero:

in data 03 ottobre 2019 è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare a campione la corrispondenza tra le descrizioni particellari e lo stato dei luoghi. Nel corso del sopralluogo sono stati visionati speditivamente ambiti rappresentativi delle comprese (PPFF 7 e 11 afferenti alla compresa Boschi a funzione protettiva naturalistica, PF 6, 8 e 10 afferenti alla Compresa Pascoli e pascoli arborati, PPFF 3 e 9 afferenti alla compresa Oliveti da recuperare) non riscontrando significative incongruenze con quanto riportato nelle Descrizioni particellari. Da quanto emerso, per quanto attiene alla materia foreste, non si rilevano motivi ostativi relativamente all’approvazione della proposta pianificatoria, risultando la stessa congrua rispetto le destinazioni e previsioni d’uso, lo stato evolutivo nonché la vocazione, prevalentemente di carattere agrario e zootecnico, dei territori oggetto di pianificazione. Azioni di gestione attiva a carico dei popolamenti forestali riguardano il ripristino del governo ceduo delle PPFF 12 e 13, attualmente in fase di invecchiamento naturale, intervento ritenuto ammissibile tenuto conto della composizione dendrologica delle formazioni, del modesto grado di invecchiamento e delle non ottimali condizioni stazionali.

Riguardo le previsioni gestionali inerenti il recupero degli oliveti e delle superfici pascolive, premesso che gli interventi relativi alle sezioni 3, 6 e 9 sono stati autorizzati o sono in corso di perfezionamento del titolo abilitativo in regime straordinario, si condivide la finalità perseguita di ripristinare la vocazione primaria dei territori. A tale riguardo, e in particolare nel caso delle sezioni 2, 8 e 10, si prende atto delle misure di mitigazioni proposte e condivise in sede di sopralluogo (destinazione ad imboscamento tartufigeno di un’area pari a 2 ha nella sezione 2, stralcio di un’area pari a 2 ha nelle sezioni 2 e 10, nonché rilascio di un’area campione pari a 1,2 ha nella PF 9 ed esclusione di un’area pari a 5,4 ha nella sezione 8) nonchè della volontà espressa dalla Proprietà di intervenire prevalentemente sulla componente arbustiva salvaguardando in particolare i soggetti arborei di prima grandezza afferenti agli elenchi A1 e B allegati alla LR n.39/02.

Riguardo la vincolistica, la superficie pianificata ricade all’interno della Rete Natura 2000. Non risultano presenti aree protette. Sono presenti siti di interesse archeologico, di natura puntuale e areale, di cui alla Tavola B del PTPR. Non ricade, da quanto risulta nelle piattaforme web Geoportale regionale, Sitap e Vincoli in rete, all’interno di siti dichiarati di notevole interesse pubblico ex art.136 del Codice dei Beni Culturali. Non sono presenti aree dichiarate di interesse vegetazionale ex LR n.43/74. Non sono presenti alberi monumentali ex L n. 10/13. E’ presente, all’interno della sezione 13, area classificata a pericolo frana di grado P4 secondo il PAI dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, rispetto la quale la Proprietà, in sede di sopralluogo, ha dichiarato intenzione di escluderla dall’intervento di taglio.

CONSIDERATO che l’Ente, con nota acquisita al prot. reg. n. 0886475 del 05/11/19, ha prodotto a titolo di integrazione spontanea, i seguenti elaborati:

- Allegato B - Descrizioni particellari, con specifiche relative alle zone di esclusione da interventi riferite alle PF 9 e PF 1.
- Tavola 5 - Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti pareri e nulla osta preventivi, aventi carattere endoprocedimentale, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n.126/05:

- ✓ Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l'Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 0678842 del 26/08/19, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni
- ✓ Pronuncia per la valutazione di incidenza, di cui alla nota iscritta al prot. con n. 0393431 del 04/05/20, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni

CONSIDERATO che la Struttura regionale competente in materia ha comunicato, con nota prot. n.0465827 del 29/05/20, l'avvenuta ultimazione dell'iter istruttorio del procedimento di approvazione;

DATO ATTO che con medesima nota, si informavano i Componenti istituzionali del Tavolo tecnico regionale, di cui all'art. 5 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, della facoltà di far pervenire, vista l'impossibilità di svolgere riunioni in presenza a causa delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, pareri e memorie a riguardo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;

CONSIDERATO che l'Università agraria, con nota acquisita al prot. reg. n.545335 del 23/06/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:

-dichiarazione sostitutiva relativa all'attestazione che gli interventi previsti nel PGAF non ostacoleranno ne limiteranno l'esercizio dei diritti collettivi vigenti.

- Aggiornamento del piano dei tagli e del relativo periodo di validità (nuovo periodo 2020/2030) di cui al par. 5.4.2. *Quadro delle aree oggetto di intervento nel periodo di validità del Piano.*

- Tabella *Scheda riassuntiva degli interventi e vincoli*;

CONSIDERATO che Città Metropolitana, con 95218 del 19/06/20, ha rappresentato proprie considerazioni a riguardo richiedendo in particolare chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

- In merito alla presenza di aree picnic nella Compresa *Pascoli*, così come risulta Da Tav.3 – Viabilità, piuttosto che nella Compresa *Boschi con funzione turistica*, deputata ad assolvere finalità prettamente ricreative,
- In merito alla vincolistica territoriale riportata nella proposta di PGAF, che non risulta riferita al PTPR ora vigente. A tale riguardo è richiesta verifica suppletiva con particolare riguardo all'aspetto paesaggistico-archeologico al fine di escludere la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9 della LR n.1/20 (obbligo di sottoporre i PGAF a preventiva autorizzazione paesaggistica).
- In merito alla manutenzione della viabilità e di ampliamento dell'area destinata a parcheggio, gli interventi previsti, qualora non rientranti tra i criteri di cui agli artt. 130 e 131 del RR n.7/05, dovranno essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi della DGR n.6215/96 e DGR n. 3888/98

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal dott. for. Cristiano Miraldi in qualità di Tecnico redattore della proposta di PGAF, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 603376 del 08/07/20, ovvero:

- in cartografia sono riportate le aree picnic già esistenti e realizzate in zone pascolive con il progetto LIFE 10 NAT/IT/000247 VALMACO. Nella proposta di PGAF non sono previste nuove infrastrutture a carattere turistico.
- Le aree segnalate nel PAI a rischio frana presenti nelle sezioni I e I3 verranno stralciate in fase di progetto attuativo;
- Ad oggi, non risultando essere stato imposto sull'area il vincolo dichiarativo di notevole interesse pubblico da parte del MIBAC, si conferma la vincolistica riportata nelle tavole 4 e 5 del PGAF e così come meglio descritta alle nuove tavole 6, 7, 8, e 9 trasmesse e relative alla sovrapposizione del particellare del PAGF con le tavole A, B, C, e D del PTPR approvato;
- Le sezioni forestali del PGAF non rientrano nelle "Variante di Integrazione del PTPR approvato adottate con Deliberazione n. 49 del 13/02/20;
- In merito alla manutenzione della viabilità seppur gli interventi non rientrano in parte nell'art. 130 , l'autorizzazione ai sensi della DGR 6215/96 e della DGR 3888/98 dovrebbe essere inglobata nel Provvedimento di approvazione del Piano;

RITENUTO di poter assumere, quale sintesi della corrispondenza intercorsa e ai fini del giudizio di ammissibilità, quanto segue:

- per i lavori a carattere infrastrutturale, in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'All.2 della dalla DGR 126 in merito agli interventi *non di competenza forestale*, i lavori dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative di settore sulla base di apposita progettazione definitiva. Resta fermo quanto stabilito alla voce A20 dell'All. A al DPR n.31/17 in merito all'esclusione del titolo paesaggistico. L'approvazione del PGAF assume valenza esecutiva per i soli lavori di manutenzione della viabilità di cui all'art. 130 del RR n.7/05 così come ridefiniti da circolare regionale prot. n. 76026 del 22/02/12.
- Riguardo il vincolo dichiarativo, si assume che qualora adottato specifico Provvedimento ministeriale dovrà essere acquisita preventiva autorizzazione paesaggistica.

- riguardo le zone a pericolo frana, così come riportate nella Tavola 5, preso atto di quanto proposto in merito alla volontà di escluderle dal taglio, dovranno essere restituite su cartografia aggiornata in sede di progettazione attuativa.

DATO ATTO di quanto rappresentato dall'Area Usi Civici della Direzione regionale Agricoltura, con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, per effetto delle quali *non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte di questa Direzione;*

CONSIDERATO che secondo la Struttura regionale, competente in materia forestale, il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto alla lettera c) e d) dell'art. 6 dei RR n.7/05 (parere regionale su ripristino cedui invecchiati e sui PGAF;

RITENUTO che l'approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo dei dati dendrometrici;

CONSIDERATO che il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico exart. 142 del Codice, gli interventi inerenti l'esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, nonché gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.201/18;

RITENUTO tuttavia che, qualora predisposta dichiarazione di notevole interesse pubblico exart. 136 del Codice, i singoli progetti di intervento dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 3 del DPR n.31/17;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di PGAF esclusivamente per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice:

- Di approvare il *Piano di Gestione ed Assestamento forestale dell'Università agraria di Civitavecchia - Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella (Rm). Periodo di validità aggiornato 2020/30*, che si compone dei seguenti documenti:
 - ✓ All. A - Relazione generale
 - ✓ All. B – Descrizioni particellari
 - ✓ All. C – Rilievi dendrometrici
 - ✓ Cartografie: Tav. 1 – Corografia (scala 1:10.000); Tav. 2 - Mosaicatura catastale (scala 1: 10.000); Tav. 3 – Carta Assestamentale, viabilità ed interventi (scala 1:5.000)
 - ✓ Sintesi del PGAF
 - ✓ Mod. 01/04 Statistiche del PGAF
 - ✓ Mod. 02/04 – Registro degli interventi
 - ✓ Mod. 03/04 – Studio d'incidenza
 - ✓ Documentazione integrativa: Allegato B - Descrizioni particellari; Tav. 5 Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico; Tavole 6, 7, 8, e 9 inerenti rispettivamente stralcio Tavole A, B, C e D del PTPR approvato; Aggiornamento Par. 5.4.2. *Quadro delle aree oggetto di intervento nel periodo di validità del Piano*; Tabella *Scheda riassuntiva interventi e vincoli*; Dichiarazione inerente la salvaguardia dei diritti collettivi
- Di stabilire che la regolamentazione relativa all'esercizio degli usi civici dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di gestione indicate dal PGAF.
- Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo dei dati dendrometrici.
- Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del PGAF, dovrà essere assicurata una densità dei rilasci ad ettaro, negli interventi di ceduzione di fine turno, e una massa legnosa, negli interventi configurabili come diradamenti, non inferiore a quanto previsto, sia a livello quantitativo che qualitativo, dalla proposta di PGAF e dal presente Atto;
- Di prendere atto di quanto prescritto dai seguenti pareri, aventi valenza endoprocedimentale, che costituiscono parte integrante del presente Atto.
 - ✓ Pronunciamento rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma, la Prov. di Viterbo e l'Etruria Meridionale, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 0678842 del 26/08/19, favorevole all'approvazione del PAGF in subordine al recepimento di prescrizioni

- ✓ Pronuncia per la valutazione di incidenza, di cui alla nota iscritta al prot. n. 0393431 del 04/05/20, favorevole all'approvazione del PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni
- f) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole agli effetti di quanto disposto alla lettera c) e d) dell'art. 6 del RR n.7/05 in merito al ripristino dei boschi cedui e all'approvazione dei PGAF.
- g) Di stabilire le seguenti prescrizioni:
- Le attività di gestione dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria. In particolare nelle ceduzioni di fine turno dovrà essere rilasciata una densità di rilasci pari a 125 esemplari ad ettaro, dei quali il 30% da reclutarsi tra i cosiddetti 2t e i soggetti oltre turno appartenenti alle classi cronologiche superiori. I rilasci dovranno avere diametro, per una quota almeno pari al 75% del totale, non inferiore ai valori basimetrici medi, così come risultanti dal progetto attuativo. Negli interventi a carattere di diradamento l'entità del prelievo non dovrà essere superiore al 20% della massa interessando il piano dominato ed le codominanti di avvenire incerto.
 - Negli interventi di ceduzione, dovrà essere eseguita la marcatura preventiva delle matricine da rilasciare a dote. In alternativa dovrà essere nominato un Tecnico abilitato per la sorveglianza della corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione, previa realizzazione di aree dimostrative pari al 4% della superficie oggetto di utilizzazione
 - Negli interventi di diradamento dovrà essere nominato un Tecnico abilitato, per la sorveglianza della corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione, previa realizzazione di aree dimostrative pari al 10% della superficie oggetto di utilizzazione. In alternativa dovrà essere eseguita la marcatura delle piante con un diametro pari o superiori a cm 12 e la martellata dei soggetti aventi diametro pari o superiore a 20 cm ad un'altezza di 130 cm dal suolo.
 - Le aree sottoposte a ceduzione dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo pari a quanto stabilito dall'art.106 del RR n.7/05. In presenza di pascolo corrente dovranno essere realizzate recinzioni perimetrali.
 - Nel recupero dei pascoli dovranno essere rilasciati gli esemplari arborei di prima grandezza, aventi un diametro non inferiore a 20 cm, afferenti agli elenchi A1 e B allegati alla LR n.39/02.
 - Dovranno essere attuate, negli interventi di recupero degli oliveti e dei pascoli, le misure di mitigazione proposte e prescritte, con particolare riferimento a esclusione di un'area pari a 2 ha nella sezione 2 (destinazione ad imboschimento tartufigeno), di un'area pari a 2 ha nelle sezioni 2 e 10, nonché di un'area pari a 5,4 ha nella sezione 8 e rilascio di un'area campione pari a 1,2 ha nella PF 9 .
 - Dovranno essere escluse le aree a pericolo frana presenti da ogni intervento di taglio, da restituire in apposita cartografia in sede di progettazione attuativa.
- h) Di stabilire che i tagli di fine turno, qualora non vengano realizzati o ultimati nel periodo di riferimento, potranno essere eseguiti o completati nei bienni successivi a condizione che non comportino problemi di contiguità. Dovrà essere predisposto nuovo piano dei tagli da inviare ai Componenti istituzionali del Tavolo tecnico regionale.
- i) Di stabilire che la programmazione degli interventi di diradamento non assume carattere prescrittivo fermo restando i limiti di superficie stabiliti dalla Determina regionale n. B2457/09,.
- j) Di stabilire che gli interventi di diradamento possono essere realizzati durante l'intero anno solare, salvo diversa prescrizione della Pronuncia per la valutazione di incidenza, attenendosi, durante il periodo di massimo rischio di incendi boschivi, a quanto previsto dall'art. 20 del RR n.7/05 e smi (*"Qualora si dovesse necessariamente ricorrere al loro uso, l'operatore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi"*) e mettendo in atto tutte le precauzioni del caso.
- k) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III *Ricostituzione del soprassuolo forestale* del RR n.7/05, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo comunque non in contrasto con le previsioni del PGAF vigente.
- l) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previste nei PGAF, con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del RR n.7/05 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026/22.02.12, ovvero che *"Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione"*.
- m) Di ribadire altresì quanto stabilito dall'art.1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, ovvero che *"interventi di interesse forestale, ma non di competenza forestale ... (omissis) ... devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione esecutiva a norma delle leggi vigenti"* da sottoporre alle procedure abilitative di settore previa acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia. Resta fermo quanto stabilito alla voce A20 dell'all. A del DPR n.31/17 in materia di autorizzazione paesaggistica

- n) Di stabilire che, qualora venga predisposta dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art.136 del Codice, i singoli progetti di intervento dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 3 del DPR n.31/17.
- o) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.
- p) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all'interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo l'obbligo di acquisire, preventivamente all'esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti.
- q) Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti la valorizzazione turistica, miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia, per la prevenzione dai dissesti e la sistemazione idraulico forestale, ecc. I suddetti interventi sono da ritenersi coerenti con le previsioni pianificatorie integrando di fatto le ipotesi di intervento riportate in ciascuna Scheda dell'Allegato B – *Descrizioni particellari*.
- r) Di stabilire l'obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti procedure:
- ✓ Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competenti e alla Soprintendenza territorialmente competente. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato *Progetto di utilizzazione forestale* semplificato, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).
 - ✓ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.
 - ✓ Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso *l'Albo pretorio dell'Ente e/o del Comune*, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'adozione del Provvedimento regionale di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE

(Ing. Flaminia Tosini)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

